



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Decreto n° 6

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87, regolamento recante norme per il riordino degli Istituti professionali e le relative linee guida per il secondo biennio e l'ultimo anno di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 88, regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici, che, all'articolo 8, introduce, nel quinto anno, l'insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei, che introduce, all'articolo 10, l'insegnamento di una disciplina non linguistica curricolare in una lingua straniera veicolare, a partire dal terzo anno dei licei linguistici e nel quinto anno degli altri licei;
- VISTO il proprio decreto 29 luglio 2010, con il quale è stato istituito presso questa Direzione generale il Gruppo di Lavoro CLIL;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, articolo 14, contenente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 416;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 ottobre 2010, n.211, regolamento recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- VISTA la propria nota prot. 10872 del 9 dicembre 2010 relativa all'avvio delle attività per la formazione dei docenti di disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia *Content and Language Integrated Learning* (CLIL) rivolte ai docenti in servizio;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011, (pubblicato nella G.U. 299 del 24 dicembre 2011), contenente "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto 10 settembre 2010, n. 249";



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- VISTA la direttiva Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto scuola, 29 novembre 2007 e, in particolare, gli articoli 63 e 64;
- SENTITA la Direzione generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio universitario;
- SENTITE le Organizzazioni sindacali del Comparto Scuola;
- CONSIDERATA la necessità di disciplinare gli aspetti caratterizzanti i corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, previsto dai nuovi ordinamenti dei Licei, degli Istituti Professionali e degli Istituti Tecnici di cui ai Regolamenti sopra menzionati, destinati esclusivamente ai docenti in servizio negli istituti medesimi;

DECRETA

Art.1

(Oggetto)

1. Il presente decreto definisce gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici.
2. I corsi di cui al comma 1 si configurano come corsi di formazione in servizio ai sensi degli articoli 63 e 64, commi 8 e 9, del CCNL del personale del comparto scuola 29 novembre 2007.

Art. 2

(Profilo del docente CLIL e articolazione dei corsi di perfezionamento)

1. Il profilo del docente CLIL in esito al corso di perfezionamento di cui all'articolo 1, è descritto nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.
2. L'articolazione dei corsi e la tabella dei crediti formativi universitari, che possono essere riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011), sono contenuti nell'Allegato B, parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Art. 3

(Destinatari)

1. I corsi di perfezionamento sono rivolti a docenti di discipline non linguistiche dei licei e degli istituti tecnici:
 - a) a tempo indeterminato;
 - b) a tempo determinato in possesso di abilitazione e inseriti a pieno titolo nell'anno scolastico 2011-2012 nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera C, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. I docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato delle scuole paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione possono accedere ai corsi di perfezionamento di cui al presente decreto senza oneri a carico dello Stato.

Art. 4

(Accesso ai corsi)

1. Ai corsi di cui all'articolo 1 possono accedere:
 - a) i docenti in possesso di certificazioni nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, almeno di Livello C1 di cui al "QCER - Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue", che attestano le abilità ivi previste (Ascolto, Parlato/Interazione, Scrittura, Lettura);
 - b) i docenti con competenze linguistiche certificate in relazione alle abilità di cui alla lettera a), di livello B2 del QCER, iscritti e frequentanti un corso di formazione per conseguire il livello C1 del QCER.
2. I docenti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ammessi al colloquio finale di cui all'articolo 6, comma 1, previo conseguimento della certificazione di livello C1 del QCER.
3. Per gli anni scolastici 2011/12 e 2012/13, con riferimento a quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, è considerato prioritario l'accesso ai corsi dei docenti di liceo linguistico e dei docenti in servizio presso istituzioni scolastiche ove sono attivati percorsi di liceo linguistico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, i criteri di individuazione dei docenti destinatari dei corsi sono definiti dalle istituzioni scolastiche interessate, previa delibera dei competenti organi, anche attraverso eventuali accordi di rete tra le istituzioni medesime.

Art. 5

(Soggetti qualificati)

1. I corsi di perfezionamento sono realizzati da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011), individuate attraverso appositi bandi emanati dall'ANSAS (ex INDIRE).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

2. Gli Uffici Scolastici Regionali concorrono alla realizzazione dei corsi di perfezionamento di cui all'articolo 1, destinati ai soggetti di cui all'articolo 3, attraverso apposite convenzioni con le strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione anche in rete tra loro, nei limiti delle risorse disponibili anche con il contributo di altri soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 6

(Valutazione e titolo finale)

1. I corsi di cui all'articolo 1 si concludono con un esame finale, che consiste in un colloquio, condotto ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011 (pubblicato nella G.U. n. 299 del 24 dicembre 2011), i cui esiti sono valutati in trentesimi.
2. I candidati accedono alla prova finale di cui al comma 1 se hanno conseguito valutazioni non inferiori a 18/30 in tutte le attività formative previste dai corsi di cui all'articolo 1.
3. Nelle more della definizione delle linee guida di cui all'articolo 10, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il titolo rilasciato al termine dei corsi di cui all'articolo 1 è requisito richiesto per impartire gli insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2 e all'articolo 10, comma 5, del decreto medesimo.
4. Ai docenti che hanno superato l'esame finale di cui al comma 1 è rilasciato un certificato di corso di perfezionamento con descrizione del percorso formativo seguito.

Roma, 16 Aprile 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano CHIAPPETTA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

ALLEGATO A

Profilo del docente CLIL

Il profilo del docente CLIL è così caratterizzato in relazione agli ambiti linguistico, disciplinare e metodologico-didattico

Ambito linguistico:

- ha una competenza di Livello C1 nella lingua straniera
- ha competenze linguistiche adeguate alla gestione di materiali disciplinari in lingua straniera
- ha una padronanza della microlingua disciplinare (lessico specifico, tipologie di discorso, generi e forme testuali,...) e sa trattare nozioni e concetti disciplinari in lingua straniera.

Ambito disciplinare:

- è in grado di utilizzare i saperi disciplinari in coerenza con la dimensione formativa proposta dai curricula delle materie relative al proprio ordine di scuola
- è in grado di trasporre in chiave didattica i saperi disciplinari integrando lingua e contenuti.

Ambito metodologico-didattico:

- è in grado di progettare percorsi CLIL in sinergia con i docenti di lingua straniera e/o di altre discipline
- è in grado di reperire, scegliere, adattare, creare materiali e risorse didattiche per ottimizzare la lezione CLIL, utilizzando anche le risorse tecnologiche e informatiche
- è in grado di realizzare autonomamente un percorso CLIL, impiegando metodologie e strategie finalizzate a favorire l'apprendimento attraverso la lingua straniera
- è in grado di elaborare e utilizzare sistemi e strumenti di valutazione condivisi e integrati, coerenti con la metodologia CLIL.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

ALLEGATO B

Articolazione del corso di perfezionamento e Tabella dei crediti formativi universitari

Attività formative	Ambito disciplinare	Settore scientifico-disciplinare (SSD)	Crediti Formativi Universitari (CFU)
di base	Aspetti teorici e metodologici trasversali, come elementi di partenza per i laboratori previsti nelle attività formative caratterizzanti.	SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN* di tutte le lingue purché vengano attivati insegnamenti di contenuto glottodidattico <i>* La sigla SSD L-LIN indica i Settori Scientifico-Disciplinari della lingua straniera prescelta per il corso di formazione</i>	9 CFU
caratterizzanti I CFU da acquisire in queste attività formative caratterizzanti avranno forma primariamente laboratoriale e dovranno portare ad una effettiva integrazione tra gli insegnamenti impartiti.	Didattiche disciplinari in prospettiva veicolare (CLIL)	SSD L-LIN/02 e SSD L-LIN * della lingua scelta SSD delle discipline da veicolare <i>* La sigla SSD L-LIN indica i Settori Scientifico-Disciplinari della lingua straniera prescelta per il corso di formazione.</i>	9 CFU delle discipline linguistiche di cui almeno 3 CFU in copresenza con le discipline da veicolare
Altre attività - tirocinio CLIL con modalità di ricerca-azione anche a distanza e colloquio finale.			2 CFU
Totale			20 CFU